

Guida alla detassazione 2011

Tablette di sintesi

Fonti normative e prassi
Legge n.122/2010 (dl 78/10) art. 53 (proroga la detassazione al 2011, ma non definisce la misura)
Legge n.220/10 art.1 comma 47 (attua la legge 122/10)
Agenzia Entrate circolare 3/E del 14 febbraio 2011 (interviene per chiarire applicabilità delle due norme e requisiti 2011)
Accordo quadro per la produttività

Limite massimo detassabile 6.000 euro
<input type="checkbox"/> i 6.000 euro detassabili si intendono al lordo della ritenuta del 10% e al netto delle trattenute previdenziali
<input type="checkbox"/> valgono come tetto per ogni lavoratore, infatti tale limite non può essere superato neanche in presenza di più rapporti di lavoro
<input type="checkbox"/> la parte che supera i 6.000 euro è soggetta a tassazione ordinaria
<input type="checkbox"/> sono esclusi dalla detassazione i compensi in natura anche se erogati per incrementi di produttività

Reddito massimo del lavoratore 40.000 euro
<input type="checkbox"/> dal limite dei 40.000 euro riferito al 2010 sono esclusi i redditi a tassazione separata e ogni reddito diverso da quello di lavoro dipendente (rientrano anche i lavoratori che nel 2010 non hanno prodotto reddito)

rientrano i redditi di cui all'art.49 Tuir (anche comma 2 pensioni ed equiparati)

Articolo 49 Redditi di lavoro dipendente

1. Sono redditi di lavoro dipendente quelli che derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri, compreso il lavoro a domicilio quando è considerato lavoro dipendente secondo le norme della legislazione sul lavoro.

2. Costituiscono, altresì, redditi di lavoro dipendente:

a) le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati;

b) le somme di cui all'art. 429, ultimo comma, del codice di procedura civile.

non rileva il superamento del tetto 40.000 nel 2011

rientrano le somme soggette al 10% nel 2010

rilevano anche i redditi prodotti all'estero nel 2010

Regole base				
10% sulle somme	limiti	vincoli per detassare	esclusioni dal beneficio fiscale	opzione
applicazione dell'imposta sostitutiva del 10% sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte ai lavoratori dipendenti in connessione a incrementi di produttività in favore dei	limite complessivo di 6.000 euro lordi titolari di reddito (del 2010) da lavoro dipendente non superiore all'importo di 40.000 euro	la retribuzione premiale deve essere erogata in attuazione di accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali anche preesistenti alla entrata in vigore della nuova norma, purché in corso di efficacia	emolumenti premiali corrisposti sulla base di accordi o CCNL o di accordi individuali tra datore di lavoro e prestatore di lavoro	il lavoratore potrebbe optare per il regime di tassazione ordinaria (non specificato nella norma di proroga, ma specificato dalla circolare 3E/11)

lavoratori del settore privato				
--------------------------------	--	--	--	--

--

Attestazioni nel CUD 2012

<p>che le somme sono correlate a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, collegate ai risultati riferiti all'andamento economico o agli utili della impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale</p>	<p>che sono state erogate in attuazione di quanto previsto da uno specifico accordo o contratto collettivo territoriale o aziendale della cui esistenza il datore di lavoro</p>	<p>Il datore dovrà fornire prova dell'accordo su richiesta delle amministrazioni competenti</p>
--	---	---

Quali somme si possono detassare

Le somme riconducibili ad incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa

Ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale

Esempi non esaustivi:

- straordinario a forfait
- straordinario "in senso stretto" (retribuzione ordinaria e maggiorazione)
- lavoro supplementare (reso oltre l'orario part-time concordato, ma nei limiti dell'orario a tempo pieno)
- lavoro notturno ordinario e straordinario (ore di servizio effettivamente prestate e maggiorazione)
- lavoro festivo (maggiorazione ai lavoratori per fruizione del giorno di riposo settimanale in giornata diversa dalla domenica con spostamento del turno di riposo, se tenuti a prestare lavoro la domenica)
-indennità di turno o comunque le maggiorazioni retributive corrisposte in base a un orario articolato su turni (a condizione che le stesse siano correlate ad incrementi di produttività, competitività e redditività)
-ogni voce retributiva volta ad incrementare la produttività dell'azienda

Gli accordi validi per detassare

Concertazione tra azienda e rappresentanze sindacali

Accordo di livello aziendale o territoriale

Forma scritta ai fini della prova

Non è necessario il deposito del contratto alla DPL

<p>accordi o contratti territoriali o aziendali che replichino i contenuti del CCNL di riferimento (straordinario, turni, notturno domeniche, clausole flessibili e elastiche, ecc.)</p>	<p>accordi territoriali quadro o aziendali che disciplinino la materia, anche recependo i contenuti del CCNL di riferimento</p>	<p>accordi o contratti collettivi territoriali (anche accordi quadro o aziendali) che prevedano modalità di organizzazione del lavoro che siano, in base a una valutazione della parte datoriale, tali da perseguire una</p>	<p>valutazione unilaterale del datore che colleghi alla produttività aziendale tutti gli istituti retributivi già previsti dalla contrattazione collettiva di secondo livello</p>	<p>recepimento del contratto territoriale (regionale, provinciale o accordo quadro) in base ai principi generali senza confronto diretto con il sindacato</p> <p>in assenza di rappresentanze sindacali aziendali</p>
--	---	--	---	---

		<p>maggiore produttività e competitività aziendale</p> <p>(anche se CCNL non regolamenta)</p>		<p>(RSA) o di rappresentanze sindacali unitarie (RSU) l'azienda potrà fare riferimento ad accordi quadro già esistenti sul territorio</p> <p>le parti sociali dovranno prima modificare gli accordi oggi esistenti introducendo le clausole che disciplinano la detassazione</p>
<p>Le regole non sono le stesse che l'Inps ha definito con la circolare n. 82/08 per gli sgravi contributivi (legge 247/07)</p>				
<p>L'accordo può avere effetto retroattivo, le parti possono aver definito la decorrenza in forma verbale e poi formalizzare l'atto.</p>				
<p>L'accordo può anche essere preesistente, purché in corso di efficacia</p>				
<p>Esclusa per la detassazione 2011 la validità di accordi collettivi nazionali e accordi individuali tra datore e lavoratore</p>				
<p>Il recepimento delle clausole dei contratti territoriali potrebbe avvenire anche nei confronti di settori diversi rispetto a quello del contratto nazionale applicato</p>				
<p>accordi quadro: validi per una pluralità di settori</p>				
<p>accordi aziendali: possono anche essere di rilevanza nazionale come in caso di imprese con pluralità di impianti e</p>				

siti produttivi	
<p>onere di forma: per i contratti collettivi c.d. di diritto comune, non esiste un onere di tipo formale, ragione per cui possono concorrere a incrementi di produttività, accordi collettivi non cristallizzati in un documento cartolare e cionondimeno riconducibili, a livello di fonti del diritto, al generale principio di libertà di azione sindacale di cui all'articolo 39 della Costituzione.</p>	
Casi particolari	
<p>- Soci cooperative</p> <p>riconducibili alla nozione di accordo collettivo anche i ristorni erogati sulla base dell'atto costitutivo (art. 2521 c.c.) ai soci delle cooperative nella misura in cui siano collegati ad un incremento di produttività</p>	<p>- Imprese di somministrazione</p> <p>spetta ai contratti collettivi aziendali o territoriali applicati dall'utilizzatore determinare le modalità di applicazione della misura ai lavoratori in somministrazione</p>

Criterio di cassa per i premi	
<p><input type="checkbox"/> per l'applicazione rileva esclusivamente il momento di erogazione delle somme (1 gennaio – 31 dicembre 2011), anche se dette somme si riferiscono ad attività prestate in periodi diversi</p> <p><input type="checkbox"/> possono beneficiare della agevolazioni previste dal decreto le somme corrisposte al lavoratore entro il 12 gennaio 2012 (data entro cui le somme devono essere materialmente disponibili) e riferite all'anno 2011 (principio di cassa allargato)</p>	
Compensazioni	
<p><input type="checkbox"/> il 10% si può compensare con altre ritenute alla fonte (dpr n.445/97)</p>	

Dichiarazioni a cura del lavoratore				
da acquisire da parte del datore di lavoro, alcune dovranno essere consegnate spontaneamente dal lavoratore				
Lavoratore	Lavoratore che non	Lavoratore con	Lavoratore con un	Lavoratore che

con più rapporti di lavoro nel 2010 (occupato per diversi periodi)	ha percepito reddito nel 2010	doppio lavoro nel 2010 (occupato in periodi coincidenti - doppio lavoro)	rapporto di lavoro per un periodo limitato del 2010	cambia datore nel 2011
Deve attivarsi per comunicare al datore l'altro reddito percepito	Dichiara ugualmente la "non percezione di reddito"	Deve attivarsi per comunicare al datore l'altro reddito percepito	Deve attivarsi per comunicare al datore l'altro reddito percepito o la non percezione di reddito	Comunica al nuovo datore l'importo delle somme già detassate (limite max 6.000 euro)
restano sempre possibili conguagli ed aggiustamenti (fine anno o fine rapporto)				
l'applicazione del 10% potrà avvenire anche in sede di dichiarazione dei redditi del lavoratore				
Obblighi del datore				
Lavoratore con più rapporti di lavoro nel 2010 (occupato per diversi periodi)	Lavoratore che non ha percepito reddito nel 2010	Lavoratore con doppio lavoro nel 2010 (occupato in periodi coincidenti - doppio lavoro)	Lavoratore con un rapporto di lavoro per un periodo limitato del 2010	Lavoratore che cambia datore nel 2011
Attende dal lavoratore (o lo richiede) il reddito percepito presso altri datori	Attende dal lavoratore (o lo richiede) la dichiarazione relativa	Attende dal lavoratore (o lo richiede) la dichiarazione relativa ad altri redditi di lavoro dipendente	Attende dal lavoratore (o lo richiede) la dichiarazione relativa	Il nuovo datore attende dal lavoratore (o lo richiede) l'importo delle somme già detassate
Il sostituto che ha rilasciato il Cud per tutto il 2010 può procedere alla detassazione, salvo rinuncia del lavoratore				
Il sostituto può valutare autonomamente la tassazione più favorevole per il lavoratore anche senza rinuncia di quest'ultimo, ma portandolo a conoscenza				

RIFERIMENTI NORMATIVI per il 2011

Legge n. 122/2010 (dl 78/10) art. 53

Contratto di produttività

1. Nel periodo dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011, le somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato, in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali e

correlate a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, collegate ai risultati riferiti all'andamento economico o agli utili della impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale sono soggette a una imposta sostitutiva della imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali. Tale disposizione trova applicazione entro il limite complessivo di 6.000 euro lordi e per i titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro.

2. Nel periodo dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011 le somme di cui al comma 1 beneficiano altresì di uno sgravio dei contributi dovuti dal lavoratore e dal datore di lavoro nei limiti delle risorse stanziare a tal fine ai sensi dell'ultimo periodo dell'art. 1, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 247.

3. Il Governo, sentite le parti sociali, provvederà alla determinazione del sostegno fiscale e contributivo previsto nei commi 1 e 2 entro il 31 dicembre 2010.

Legge n.220/10 art.1 comma 47

In attuazione dell'articolo 53, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2011». Per il periodo dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011 la disciplina richiamata nel primo periodo del presente comma si applica ai titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2010, a 40.000 euro. Ai fini dell'applicazione dei primi due periodi del presente comma, l'annualità indicata nei periodi secondo e terzo del comma 1 dell'articolo 5 del citato decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, e successive modificazioni, si considera riferita all'anno 2010. Lo sgravio dei contributi dovuti dal lavoratore e dal datore di lavoro previsto dall'articolo 53, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è concesso per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2011, con i criteri e le modalità di cui all'articolo 1, commi 67 e 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, nei limiti delle risorse stanziare a tal fine per il medesimo anno 2011 ai sensi del quarto periodo dell'articolo 1, comma 68, della citata legge n. 247 del 2007. All'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, le parole: «Nell'anno 2009 e nell'anno 2010» sono sostituite dalle seguenti: «Negli anni 2009, 2010 e 2011».

Ai fini dell'applicazione del periodo precedente, il limite di reddito indicato nelle disposizioni ivi richiamate è da riferire all'anno 2010.